

Nuova disciplina per il riporto delle perdite fiscali nelle operazioni straordinarie

Data di ultima modifica: 22/12/2025

La disciplina normativa in materia di riporto delle perdite fiscali in caso di cessioni di partecipazioni di controllo e di operazioni straordinarie (fusioni e scissioni) è stata modificata dal D.Lgs n. 192/2024 e DL n. 84/2025.

Come noto, la regola generale per i soggetti **Ires** per il riporto delle perdite dispone che le perdite fiscali conseguite in un dato periodo di imposta possono essere computate in diminuzione dei redditi d'impresa dei periodi successivi:

- in misura non superiore all'80% del reddito imponibile di ciascun periodo di imposta, per l'intero importo che trova capienza in tale ammontare e l'importo eccedente si riporta agli anni fiscali successivi;
- in misura del 100% del reddito imponibile di ciascun periodo di imposta, per l'intero importo che trova capienza in tale ammontare, se le perdite sono realizzate nei primi tre periodi di imposta dalla data di costituzione della società.

Tuttavia, fermo restando l'applicazione delle percentuali di cui sopra, *la quantificazione delle perdite riportabili* era sempre possibile, nella disciplina precedente sia dell'art. 84 comma 3-ter del TUIR (in caso di cessioni di partecipazioni di controllo e contestuale modifica dell'attività esercitata), che degli artt. 172 comma 7 e 173 comma 10 del TUIR (per il caso delle fusioni e scissioni), a specifiche condizioni e nei limiti del patrimonio netto contabile, "depurato" dei versamenti e dei conferimenti degli ultimi 24 mesi.

L'art.15 del D.Lgs 192/2024 ha introdotto importanti novità in materia di limiti e condizioni, tra le quali la previsione, con l'introduzione dell'art. 177-ter del TUIR, *che il riporto delle perdite nelle operazioni straordinarie che si verificano all'interno di uno stesso gruppo societario non è più soggetto a nessuna condizione o limite*.

Mentre, l'art. 2 del DL n. 84/2025 ha previsto una serie di modifiche e in particolare l'applicazione anche in caso di conferimento di azienda/ramo d'azienda dei medesimi limiti previsti nel caso di fusione e scissione.

In sintesi è stato introdotto un principio di libera circolazione delle perdite nell'ambito del gruppo societario e sono stati armonizzati i limiti e le condizioni per quelle che avvengono fuori da un gruppo societario.

Libera circolazione delle perdite nell'ambito del gruppo societario (art. 177-ter del TUIR).

A decorrere dal periodo d'imposta 2024 vige la libera circolazione delle perdite fiscali all'interno del medesimo "soggetto economico", che pertanto non sono più soggette a limitazioni anche quando la società oggetto di trasferimento (ovvero di fusione o scissione) modifica la propria attività principale e non supera il test di vitalità, oppure non dispone di un patrimonio netto capiente.

La compensazione delle perdite fiscali opera secondo la regola generale e quindi senza ulteriori limitazioni.

□ **Attenzione:** il regime di libera circolazione si applica limitatamente:

- alle perdite fiscali realizzate dalle società partecipanti nei periodi d'imposta in cui facevano già parte del medesimo gruppo societario;
- oppure alle perdite conseguite nei periodi d'imposta precedenti all'ingresso nel gruppo societario ma omologate, ovvero alle quali sono state applicate i limiti al riporto delle perdite e le condizioni di utilizzo previsti dagli artt. 84, 172 e 173 del TUIR.

In ogni caso, NON rientrano fra le perdite infragruppo quelle conseguite nei periodi d'imposta antecedenti a quello in corso al 31 dicembre 2024 e alle quali quindi, si rende sempre necessario il processo di omologazione in presenza di cambio di controllo o operazione straordinaria.

Le norme contenute nello stesso art. 177-ter si applicano anche agli interessi passivi indeducibili oggetto di riporto in avanti (eccedenza ROL) e alle eccedenze ACE fino al loro esaurimento.

□ Le perdite infragruppo liberamente riportabili devono essere indicate nel nuovo rigo RS48 del modello Redditi SC2025.

Dati infragruppo		Codice fiscale		Perdite infragruppo		Perdite omologate	
RS48		1		2		3	
		Interessi passivi infragruppo		Interessi passivi omologati			
		4		5			
						+ -	

Nuovi limiti e condizioni per il riporto delle perdite al di fuori di un gruppo societario.

Nel caso di cessione di partecipazioni di controllo, le perdite fiscali conseguite dalla società oggetto di trasferimento non possono essere scomputate liberamente nel caso in cui si verifichi contestualmente il trasferimento e la modifica dell'attività principale esercitata nei periodi di imposta in cui le perdite sono state realizzate.

In tale ipotesi, il riporto è garantito se superato il test di vitalità ed entro il limite del patrimonio netto.

Il DLgs. 192/2024 ha introdotto una definizione più puntuale di "modifica dell'attività principale", che si intende realizzata in caso di cambiamento di settore o comparto merceologico o di acquisizione di azienda o ramo della stessa (e non anche la mera immissione di risorse finanziarie aggiuntive o di singoli beni strumentali).

La modifica dell'attività assume rilevanza se interviene nel periodo d'imposta in corso al cambio di controllo, ovvero nei due periodi d'imposta anteriori o successivi al cambio di controllo.

□ Inoltre, è stata armonizzata la disciplina prevista in materia di condizioni e limiti per il riporto delle perdite sia in caso di cessione di partecipazioni che di operazioni straordinarie (fusioni, cessioni e conferimento) per quanto attiene il cosiddetto "Test di vitalità" e il limite del patrimonio netto della società che riporta le perdite.

Per quanto attiene il "Test di vitalità", la nuova disciplina prevede che esso si intende superato quando:

- l'importo dei ricavi della gestione caratteristica e del costo del personale dipendente iscritti al Conto economico del soggetto che riporta le perdite dell'esercizio precedente è superiore al 40% della media dei due esercizi precedenti.

□ Quindi, è stato eliminato dal testo della norma il requisito relativo ad un numero minimo di dipendenti, in precedenza presente solo nell'art. 84 per le cessioni di partecipazioni e non nell'art. 172 (e 173) per fusioni e scissioni.

Nel caso in cui il "Test di vitalità" sia superato, le perdite fiscali sono riportabili, per tutte le fattispecie, nel limite quantitativo pari al:

- *valore del patrimonio netto contabile* risultante dal bilancio chiuso alla data di riferimento delle perdite, rettificato dei conferimenti e dei versamenti effettuati nei 24 mesi antecedenti (senza ricomprendere i contributi erogati a norma di legge dallo Stato o da altri enti pubblici).;
- *valore economico del patrimonio netto* risultante dalla relazione giurata di stima redatta da un revisore legale designato dalla società, ridotto di un importo pari al doppio della somma dei conferimenti e versamenti effettuati nei 24 mesi anteriori alla data di riferimento delle perdite (senza ricomprendere i contributi erogati a norma di legge dallo Stato o da altri enti pubblici).

Ai fini dichiarativi, le perdite non riportabili, distinte nei rispettivi campi delle perdite utilizzabili nella misura dell'80% o in misura piena, devono essere indicate nel nuovo rigo *RS45A del modello SC2025*.

Perdite d'impresa non riportabili		In misura limitata	In misura piena
RS45A		1	2

□ *Esempio pratico:*

Nel caso in cui per la società Alfa Srl, con perdite pregresse a tale data pari ad euro 560.000, sia stato trasferito il controllo societario con contestuale modifica dell'attività esercitata, se superato il test di vitalità:

- con un patrimonio a valore economico (da perizia) di 700.000 euro, le perdite risultano integralmente riportabili e vanno indicate nel rigo *RS44* (non modificato);
- con un patrimonio netto contabile (senza perizia) di 500.000 euro, le perdite sono riportabili nelle limite di quest'ultimo e la differenza di 60.000 euro va indicata nel rigo *RS45A*.

□ In merito all'ambito soggettivo, sebbene l'art. 8 comma 3 del TUIR faccia riferimento all'art. 84 comma 3 del TUIR e quindi sembrerebbe che la disciplina in esame sia da applicare anche alle società di persone commerciali (SNC e SAS), una parte delle dottrina ha sollevato dubbi in merito anche in considerazione del fatto che nel modello SP2025 non risulta esserci un rigo dedicato per le perdite non riportabili.